



Titolo

Corte federale d'appello – revocazione e revisione – revocazione - art. 63, comma 1, lett. e), CGS - errore di fatto – ammissibilità

Descrizione

Affinché possa ritenersi ammissibile l'istanza di revocazione per errore di fatto, la falsa percezione da parte del giudice della realtà processuale deve consistere in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti o dai documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo che dagli atti e documenti medesimi risulti invece positivamente accertato senza che l'errore di fatto possa coinvolgere l'attività valutativa del Giudice in relazione a situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Corte federale d'appello, Sez. I, n. 93/2022-2023). E ciò anche in relazione alla pacifica considerazione secondo cui il rimedio revocatorio non può essere configurato come un ordinario mezzo per la introduzione, di fatto, di un terzo grado di giudizio con cui rimettere in discussione il *decisum* del giudice e sollecitarne nuovamente l'attività valutativa

Stagione Sportiva

2025-2026

Numero

n. 005/CFA/2025-2026/C

Presidente

Torsello

Relatore

Della Rocca

Riferimenti normativi

art. 63, comma 1, lett. e), CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0005 CFA del 14 luglio 2025 (A.S.D. Union Gorla Calcio-Sig. Paolo Luca Bovio)